

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/1472 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (3) La sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio è autorizzata come colorante in vari alimenti in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (4) L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (5) A tal fine il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari, secondo il quale la nuova valutazione dei coloranti doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.
- (6) Il 18 novembre 2015 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione dell'E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio come additivo alimentare ⁽⁴⁾. Essa ha concluso che in base all'insieme dei dati attuali non sussisteva alcun motivo per rivedere il valore della dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'E 120 e che le stime del grado di esposizione particolareggiate erano inferiori alla DGA per tutti i gruppi della popolazione. L'Autorità ha tuttavia raccomandato di rivedere l'attuale denominazione «Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» affinché rifletta in modo più accurato il materiale usato come additivo alimentare e di aggiornare le specifiche riguardanti la percentuale del materiale di cui non è stato tenuto conto, i limiti massimi per gli elementi tossici e la presenza di composti proteici.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).⁽⁴⁾ EFSA Journal 2015; 13(11):4288.

- (7) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati è modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (8) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 prevede che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari possa essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (9) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati.
- (10) Prima che le modifiche diventino applicabili è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di conformarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, qualsiasi riferimento a «E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» è sostituito da «E 120 Acido carminico, carminio».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 ottobre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 la voce relativa a «E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» è sostituita dalla seguente:

«E 120 ACIDO CARMINICO, CARMINIO

Sinonimi

CI Rosso naturale 4

Definizione

L'acido carminico è ottenuto da estratti acquosi, alcolici-acquosi o alcolici della cocciniglia, costituita dai corpi essiccati dell'insetto di sesso femminile *Dactylopius coccus* Costa.

I carmini sono pigmenti di alluminio dell'acido carminico in cui si ritiene che l'alluminio e l'acido carminico siano presenti in un rapporto molare di 1:2.

Il principio colorante è l'acido carminico. Possono essere presenti anche piccole quantità della sua forma amminica, l'acido 4-ammino carminico.

Nei prodotti in commercio il principio colorante acido carminico può essere presente in associazione con cationi di ammonio, calcio, potassio o sodio, singolarmente o in combinazione, e tali cationi possono anche essere in eccesso. I prodotti in commercio possono contenere anche materiale proteico derivante dall'insetto di origine.

Colour Index n.

75470

EINECS

Acido carminico: 215-023-3; carmini: 215-724-4.

Denominazione chimica

Acido 7-β-D-glucopiranosil-3,5,6,8-tetraidrossi-1-metil-9,10-diossoantracen-2-carbossilico (acido carminico); il carminio è il chelato di alluminio idrato di tale acido.

Formula chimica

 $C_{22}H_{20}O_{13}$ (acido carminico)

Peso molecolare

492,39 (acido carminico)

Tenore

Contenuto non inferiore al 90 % di acido carminico; non inferiore al 50 % di acido carminico nei chelati.

Descrizione

Di colore da rosso a rosso scuro, friabile, solido o in polvere.

Identificazione

Spettrometria

Acido carminico:

Massimo in soluzione acquosa ammoniacale a circa 518 nm.

Massimo in soluzione cloridrica diluita a circa 494 nm.

E 1 %/1 cm 139 al picco a circa 494 nm in acido cloridrico diluito.

Acido 4-ammino carminico:

Massimo in soluzione acquosa ammoniacale a circa 535 nm.

Massimo in soluzione cloridrica diluita a circa 530 nm.

E 1 %/1 cm 260 al picco a circa 535 nm in soluzione acquosa ammoniacale a pH 9,5.

Nei prodotti in commercio l'acido carminico può essere differenziato dalla sua ammina mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC).

Purezza

Residui di solventi

Etanolo: non più di 150 mg/kg

Metanolo: non più di 50 mg/kg

Ceneri totali

Acido carminico: non più del 5 %

Carminio: non più del 12 %

Proteine (N × 6,25)

Acido carminico: non più del 2,2 %

Carminio: non più del 25 %

Acido 4-ammino carminico

Non più del 3 % rispetto all'acido carminico

Sostanze insolubili in ammoniaca diluita	Carminio: non più dell'1 %
Arsenico	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 1,5 mg/kg
Mercurio	Non più di 0,5 mg/kg
Cadmio	Non più di 0,1 mg/kg
Criteri microbiologici	
<i>Salmonella</i> spp.	Assente in 10 g

È autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio di questo colorante.»
